



Codice Etico e di condotta

CONSORZIO UNIVERSITARIO DI ECONOMIA INDUSTRIALE E MANAGERIALE

Sede Legale:

Via Interrato dell'Acqua Morta, 26 – 37129 Verona

Approvata REV 0 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 novembre 2004

Approvata REV 1 con delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 Aprile 2006 e con delibera dell'Assemblea del 9 Maggio 2006

SOMMARIO

1. PREMESSA	1
2. DESTINATARI	1
3. PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO	1
3.1 Principio generale - Rispetto della legge	1
3.2 Onestà e correttezza	1
3.3 Imparzialità e Conflitto di Interessi	2
3.4 Principio di lealtà e fedeltà	2
3.5 Risorse umane	2
3.6 Molestie sul luogo di lavoro	2
3.7 Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di stupefacenti	3
3.8 Fumo	3
3.9 Trasparenza e completezza delle informazioni	3
3.10 Informazioni riservate e tutela della privacy	3
3.11 Tutela ambientale	3
3.12 Tutela del patrimonio aziendale	3
3.13 Informativa contabile e gestionale	4
3.14 Antiriciclaggio	4
4. LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI	4
4.1 Clienti	4
4.2 Fornitori	4
4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni	4
4.4 Contributi	5
4.5 Organi di informazione	5
5. DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE IL CUEIM IN UN PROCEDIMENTO PENALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231	6
5.1 Introduzione	6
5.2 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione	6
5.3 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione	7
5.4 Divieto di commissione di falsità nummarie	7
5.5 Divieto di commissione di reati societari	8
5.6 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo	9
5.7 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale	9
6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO	9
6.1 Il Responsabile Etico	9
6.2 Diffusione del Codice Etico	10
7. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO	11
7.1 Introduzione	11
7.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti	11
7.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione	12
7.4 Sanzioni nei confronti di terzi	12
8. RAPPORTI TRA IL CODICE ETICO E IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO” EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	12
9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO	13

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

1. PREMESSA

Il Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale (di seguito CUEIM) nell'ambito della sua attività di cui al suo statuto ha ritenuto di adottare ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito: "Decreto Legislativo 231"), un "Codice Etico" ed "Modello di organizzazione, gestione e controllo" che esplicita l'insieme di misure e procedure preventive e disciplinari idonee a ridurre il rischio di commissione di reati all'interno dell'organizzazione associativa.

Nell'ambito del proprio modello organizzativo, al responsabile della funzione denominata *Internal Audit* è demandato il compito di vigilare sulla corretta applicazione dei principi stabiliti nel Codice Etico nonché delle procedure previste nel "Modello di organizzazione, gestione e controllo".

2. DESTINATARI

Le disposizioni del presente Codice Etico si applicano, senza alcuna eccezione, a ogni partecipante del CUEIM e, quindi, agli associati, agli amministratori, ai dirigenti, ai dipendenti, ai collaboratori, ai clienti, ai fornitori e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operino con lo stesso (di seguito collettivamente individuati come "Destinatari").

Tali disposizioni si applicano anche alle società controllate dal CUEIM - in particolare a CUEIM Comunicazione S.r.l - e alle società o enti collegati, qualora svolgano attività in collaborazione o per il CUEIM. A questi deve essere inviata copia del presente Codice Etico e di condotta.

3. PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO

3.1 Principio generale - Rispetto della legge

Il CUEIM riconosce come principio imprescindibile il rispetto della normativa vigente in tutti i paesi in cui opera.

3.2 Onestà e correttezza

L'onestà rappresenta il principio fondamentale per tutte le attività del CUEIM e costituisce elemento imprescindibile della gestione aziendale. Il comportamento dei Destinatari nello svolgimento delle loro attività deve essere pertanto improntato a criteri di correttezza, collaborazione e lealtà.

3.3 Imparzialità e Conflitto di Interessi

Il CUEIM, in tutte le decisioni che influiscono sulle relazioni con i Destinatari, si impegna ad evitare ogni discriminazione in base all'età, al sesso, alla sessualità, allo stato di salute, alla razza, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose.

I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali. I Destinatari, in caso di conflitto di interessi, devono astenersi dal concorrere, direttamente o indirettamente, ad ogni decisione o deliberazione relativa alla materia cui il conflitto afferisce.

3.4 Principio di lealtà e fedeltà

Il CUEIM mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà reciproca con ciascuno dei Destinatari. Tutti i Destinatari devono considerare il rispetto delle norme del Codice Etico come parte essenziale delle loro obbligazioni nei suoi confronti e nei confronti delle società ed enti ad esso collegati.

L'obbligo di fedeltà comporta altresì per ogni Destinatario il divieto di:

- 1) assumere occupazioni con rapporti di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto dei terzi che siano incompatibili con l'attività svolta per il CUEIM, senza la preventiva autorizzazione scritta;
- 2) svolgere attività comunque contrarie agli interessi o alle finalità del CUEIM o incompatibili con i doveri d'ufficio.

3.5 Risorse umane

Il CUEIM riconosce la centralità delle risorse umane e l'importanza di stabilire e mantenere con esse relazioni basate sulla fiducia reciproca.

Pertanto il CUEIM, nella gestione dei rapporti di lavoro e di collaborazione, si ispira al rispetto dei diritti dei lavoratori ed alla piena valorizzazione del loro apporto nell'ottica di favorirne lo sviluppo e la crescita professionale. Il CUEIM promuove programmi di aggiornamento e formazione atti a valorizzare le professionalità specifiche e a conservare ed accrescere le competenze acquisite nel corso della collaborazione.

Il CUEIM si impegna, inoltre, a consolidare e a diffondere la cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i Destinatari, al fine di preservarne la salute, la sicurezza e l'integrità fisica.

3.6 Molestie sul luogo di lavoro

Il CUEIM esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non si verifichino molestie di alcun genere, quali ad esempio la creazione di un ambiente di lavoro ostile nei confronti di singoli lavoratori o gruppi di lavoratori, l'ingiustificata interferenza con il lavoro altrui o la creazione di ostacoli ed impedimenti alle prospettive professionali altrui.

Il CUEIM non ammette molestie sessuali, intendendo come tali, la subordinazione

delle possibilità di crescita professionale o di altro vantaggio alla prestazione di favori sessuali o le proposte di relazioni interpersonali private che, per il fatto di essere sgradite al destinatario, possano turbarne la serenità.

3.7 Abuso di sostanze alcoliche o utilizzo di stupefacenti

Ciascun Destinatario deve astenersi dal prestare la propria attività sotto l'effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti o che sortiscano analogo effetto e dal consumare tali sostanze nel corso della prestazione lavorativa.

3.8 Fumo

È fatto divieto di fumare nei luoghi di lavoro e nei quali ciò possa generare pericolo per la sicurezza e per la salute delle persone.

3.9 Trasparenza e completezza delle informazioni

Il CUEIM si impegna ad informare in modo chiaro e trasparente tutti i Destinatari relativamente alla propria situazione ed al proprio andamento in relazione al rapporto instaurato con gli stessi, senza favorire alcun gruppo di interesse o singolo individuo.

3.10 Informazioni riservate e tutela della privacy

Il trattamento al quale saranno sottoposti i dati raccolti nelle banche dati e negli archivi cartacei, sarà diretto esclusivamente all'espletamento da parte del CUEIM delle finalità attinenti all'esercizio della propria attività. I Destinatari sono tenuti a tutelare la riservatezza di tali dati e ad adoperarsi affinché siano osservati tutti gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di *privacy* (D.Lgs. 196 del 30/06/2003) e sanciti nel "Documento Programmatico sulla Sicurezza in materia di protezione dei dati personali" approvato dal Consiglio di Amministrazione del 20/05/2004.

3.11 Tutela ambientale

Il CUEIM promuove la conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell'ambiente. I Destinatari, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegnano a rispettare la vigente normativa in materia di tutela e di protezione ambientale.

3.12 Tutela del patrimonio aziendale

Ciascun Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione e conservazione dei beni, fisici ed immateriali, e delle risorse, anch'esse materiali o immateriali, affidategli per espletare i suoi compiti. Egli è, inoltre, responsabile dell'utilizzo delle stesse in modo conforme all'interesse del CUEIM.

3.13 Informativa contabile e gestionale

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione ed autorizzazione delle medesime. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale, al fine di poter procedere all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni delle operazioni e consentano di individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa. Le informazioni che confluiscono nella contabilità, sia generale sia analitica, devono attenersi ai principi di chiarezza, trasparenza, correttezza, completezza ed accuratezza.

3.14 Antiriciclaggio

Il CUEIM non dovrà in alcun modo ed in nessuna circostanza, essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Il CUEIM si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di riciclaggio.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con partner, i Destinatari sono tenuti ad assicurarsi circa la reputazione della controparte.

4. LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DI TERZI

4.1 Clienti

I dipendenti e i collaboratori del CUEIM e delle società da esso controllate e ad esso collegate (qualora svolgano attività in collaborazione con il CUEIM), nell'ambito della gestione dei rapporti con i clienti, sempre nel rispetto delle procedure interne, devono favorire la massima soddisfazione del cliente, fornendo, tra l'altro, informazioni esaurienti, veritiere ed accurate sui servizi forniti, affinché il cliente possa assumere decisioni consapevoli.

I Destinatari non devono promettere o offrire pagamenti o beni o altre utilità per promuovere o favorire gli interessi del CUEIM, salvo che gli stessi non siano di modico valore.

4.2 Fornitori

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere effettuate sulla base di una valutazione obiettiva e trasparente che tenga conto, tra l'altro, del prezzo, della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato e del possesso dei requisiti richiesti.

4.3 Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Pubbliche Istituzioni

L'assunzione di impegni con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni è riservata esclusivamente agli Organi di Presidenza.

I Destinatari non devono promettere o offrire a Pubblici Ufficiali o a dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni o a loro parenti, sia italiani che di altri paesi, pagamenti, beni e/o altre utilità, per promuovere o favorire gli interessi del CUEIM.

Quando è in corso una trattativa o un qualsiasi altro rapporto con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari o i soggetti terzi che rappresentano il CUEIM o una società da esso controllata o ad esso collegata, non devono cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte, né quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione o di Pubbliche Istituzioni.

In tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione e con le Pubbliche Istituzioni il CUEIM o una società da esso controllata o ad esso collegata, si impegna a dare piena e scrupolosa attuazione alla normativa ed alla disciplina regolamentare applicabile. Nel caso di partecipazione a gare indette dalla Pubblica Amministrazione o da Pubbliche Istituzioni, i Destinatari dovranno operare nel pieno rispetto della legge e della corretta pratica commerciale.

4.4 Contributi

Il CUEIM non eroga, in linea di principio, contributi a partiti, comitati ed organizzazioni politiche e sindacali.

Eventuali contributi possono essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico di valenza nazionale.

4.5 Organi di informazione

I rapporti tra il CUEIM ed i *mass-media* spettano alle funzioni aziendali espressamente designate dagli Organi di Presidenza e devono essere svolte in coerenza con la politica di comunicazione definita dal CUEIM. I Destinatari non possono pertanto fornire informazioni ai rappresentanti dei *mass-media* senza l'autorizzazione delle funzioni competenti.

La partecipazione, in nome del CUEIM o in rappresentanza dello stesso, a comitati ed associazioni di qualsiasi tipo, siano esse scientifiche, culturali o di categoria, deve essere regolarmente autorizzata ed ufficializzata per iscritto dagli Organi di Presidenza.

Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate e tra loro omogenee.

5. DIVIETO DI CONDOTTE CRIMINOSE CHE POSSONO COINVOLGERE IL CUEIM IN UN PROCEDIMENTO PENALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231

5.1 Introduzione

Il presente Codice Etico, pur rispondendo alla specifica funzione di orientare la condotta nelle attività dei Destinatari verso elevati standard deontologici, costituisce al contempo, il primo e fondamentale componente del “Modello di organizzazione, gestione e controllo” adottato dal CUEIM ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231.

Il CUEIM ritiene pertanto di dover vietare espressamente quelle condotte criminose che possano comportare il coinvolgimento in sede penale dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 231.

Si impongono, tuttavia, due precisazioni.

Innanzitutto, vengono riprese per esteso le fattispecie di cui agli artt. 24 (*Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*), 25 (*Concussione e corruzione*) e 25ter (*Reati societari*) del Decreto Legislativo 231 trattandosi dei reati che, realisticamente, possono ipotizzarsi in relazione all'attività del CUEIM.

Delle altre fattispecie, richiamate negli artt. 25bis (*Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo*), 25quater e 25quinqes (*Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*) del Decreto Legislativo 231, viene comunque sancito il divieto di commissione.

In secondo luogo, nei successivi paragrafi, non verranno riportate quelle fattispecie incriminatrici che richiedono, in capo al soggetto attivo, la qualità di “pubblico ufficiale” o “incaricato di pubblico servizio”, che in nessun caso può sussistere per la natura giuridica del CUEIM. In particolare si tratta delle fattispecie di concussione e di corruzione - anche in atti giudiziari e istigazione ex art. 322 c.p. - c.d. passiva.

Sotto un connesso profilo, infine, va chiarito che i reati societari previsti dall'art. 25ter del Decreto Legislativo 231 sono reati “propri” in quanto postulano una particolare qualifica soggettiva del soggetto agente (amministratore, sindaco, direttore generale, ecc.).

Pertanto, pur facendosi generico riferimento ai Destinatari, i divieti di condotta sono da intendersi precipuamente riferiti ai soggetti appena menzionati.

È assolutamente contraria all'interesse del CUEIM ogni violazione dei divieti sopra specificati.

5.2 Divieto di commissione di reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione

L'art. 24 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: indebita percezione di erogazioni (art. 316ter c.p.), truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640 c.p.) o per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.) e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 640ter c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, se il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
- non deve procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto con altrui danno, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, se il fatto riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee;
- non deve procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, allorché il fatto sia commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

5.3 Divieto di commissione di reati contro l'imparzialità della Pubblica Amministrazione

L'art. 25 del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: concussione (art. 317 c.p.), corruzione (artt. 318 c.p., 319 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).

Pertanto il Destinatario:

- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere un atto del suo ufficio o per un atto d'ufficio da lui già compiuto;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, un atto contrario ai doveri d'ufficio;
- non deve dare o promettere al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità per fargli compiere od omettere un atto del suo ufficio ovvero un atto contrario ai doveri d'ufficio, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

5.4 Divieto di commissione di falsità nummarie

L'art. 25 bis del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate), 454 c.p. (Alterazione di monete), 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate), 457 c.p. (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede), 459 c.p. (Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati), 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo), 461 c.p.

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata) e 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

5.5 Divieto di commissione di reati societari

L'art. 25ter del Decreto Legislativo 231 richiama i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.), falso in prospetto (art. 2623 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c.), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.); illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).

Pertanto il Destinatario, ove munito della qualifica richiesta dalla legge:

- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esporre fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettere informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria del CUEIM (anche se le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione;
- non deve, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene (anche se le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi), in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionare un danno patrimoniale ai soci o ai creditori;
- non deve, in concorso con il collegio sindacale, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestare il falso o occultare informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del CUEIM, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
- non deve, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci e/o ad altri organi sociali;
- non deve ripartire utili destinati per statuto ad attività istituzionali ovvero ripartire riserve, anche se non costituite con utili, che non possono essere distribuite;
- non deve, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali, cagionando una lesione del fondo di dotazione o delle riserve non

- distribuibili per legge;
- non deve, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuare riduzioni del patrimonio sociale, cagionando danno ai creditori;
 - non deve, neanche in parte formare od aumentare fittiziamente il fondo del CUEIM;
 - non deve, con atti simulati o fraudolenti, determinare la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;
 - non deve diffondere notizie false, ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

5.6 Divieto di commissione di reati con finalità di terrorismo

L'art. 25quater del Decreto Legislativo 231 richiama i delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, previsti nel codice penale, in leggi speciali e comunque commessi in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York.

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i delitti sopra indicati.

5.7 Divieto di commissione di reati contro la libertà individuale

L'art. 25quinqes del Decreto Legislativo 231 richiama i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), prostituzione minorile (600bis c.p.), pornografia minorile (600ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (600quater c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione (600quinqes c.p.), tratta di persone (601 c.p.) e acquisto e alienazione di schiavi (602 c.p.).

Pertanto è fatto divieto ai Destinatari di commettere i reati sopra elencati.

6. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CODICE ETICO

6.1 Il Responsabile Etico

Il responsabile della funzione *Internal Audit* è il soggetto preposto alla verifica dell'applicazione e dell'attuazione del Codice Etico e per tale attività risponde direttamente all'organo di governo di CUEIM. Il medesimo responsabile della funzione *Internal Audit* svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 6 del Decreto Legislativo 231 (*Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente*).

Il Responsabile Etico, qualora lo ritenga opportuno, potrà riferire in merito alla propria attività al Consiglio di Amministrazione e/o al Collegio dei Revisori dei Conti.

Al Responsabile Etico sono attribuiti i seguenti compiti:

- verificare periodicamente l'applicazione e il rispetto del Codice Etico attraverso l'attività di *ethical auditing*, che consiste nell'accertare e promuovere il miglioramento dell'etica nell'ambito del CUEIM attraverso l'analisi e la

- valutazione dei processi di controllo dei rischi etici;
- intraprendere iniziative per la diffusione del Codice Etico;
- proporre all'organo amministrativo modifiche ed integrazioni al Codice Etico;
- ricevere le segnalazioni di violazione del Codice Etico e svolgere indagini in merito;
- svolgere funzioni consultive relativamente all'adozione di provvedimenti sanzionatori;
- predisporre annualmente una relazione relativa all'attività svolta da sottoporre all'organo amministrativo.

Nell'ambito della sua attività, il Responsabile Etico verrà assistito dalle risorse necessarie di volta in volta individuate fra il personale del CUEIM.

Tutti i dipendenti ed i collaboratori del CUEIM sono tenuti a collaborare con il Responsabile Etico, eventualmente fornendo la documentazione aziendale necessaria allo svolgimento delle attività di competenza dello stesso.

In caso di dubbio sulla liceità di un certo comportamento, sul suo disvalore etico o sulla contrarietà al Codice Etico, il Destinatario potrà rivolgersi al Responsabile Etico.

La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei Destinatari dovrà avvenire in forma scritta e potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, al Responsabile Etico mediante trasmissione della comunicazione a mezzo posta presso gli uffici di CUEIM in **Verona, Via Interrato della Acqua Morta, 26 – 37129 Verona**.

Le segnalazioni relative ad eventuali violazioni del Responsabile Etico potranno essere indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.

Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.

6.2 Diffusione del Codice Etico

Il Responsabile Etico procede alla diffusione del Codice Etico presso i Destinatari, con le modalità di seguito individuate:

- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* – ai dipendenti ed ai collaboratori del CUEIM, (con indicazione relativa alla circostanza che il Codice Etico è da ritenersi vincolante per tutti i dipendenti) ed ai membri del Collegio Sindacale del CUEIM che sottoscriveranno apposita dichiarazione;
- trasmissione – a seconda dei casi ed a scelta dello stesso tramite e-mail e/o fax e/o posta e/o consegna *brevi manu* – all'organo amministrativo delle società controllate e/o collegate al CUEIM (qualora esse svolgano attività in collaborazione o per il CUEIM) affinché tale organo adotti il Codice Etico tramite apposita delibera e prenda le determinazioni che riterrà più opportune;
- pubblicazione sul sito internet www.cueim.it;
- affissione, mediante messa a disposizione in luogo accessibile a tutti i dipendenti e collaboratori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1 della Legge 300/1970;
- organizzazione, una volta l'anno e, comunque ogni volta che ne ravvisi la necessità, di una riunione informativa cui verranno invitati a partecipare tutti i dipendenti e collaboratori del CUEIM, i membri dell'organo amministrativo e del Collegio dei Revisori dei Conti del CUEIM, gli amministratori delle società controllate e/o collegate con il CUEIM nonché, ove ritenuto opportuno, anche

soggetti terzi che collaborano a qualsiasi titolo, con il CUEIM, finalizzata all'illustrazione di eventuali novità eticamente rilevanti. Delle riunioni verrà redatto apposito verbale, con l'indicazione delle persone intervenute e degli argomenti trattati;

- informativa a collaboratori esterni e fornitori relativamente all'esistenza del Codice Etico;
- verifica dell'inserimento, nei contratti stipulati dal CUEIM, di una clausola volta ad informare i terzi dell'esistenza del Codice Etico, del seguente tenore: *“Codice Etico: Il CUEIM, nella conduzione della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico e di Condotta. Tale Codice è pubblicato sul sito internet dell'Associazione, all'indirizzo www.cueim.it. La violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico e di Condotta da parte di ogni controparte potrà comportare, a seconda della gravità dell'infrazione, anche la risoluzione in danno del presente contratto”*.

7. VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO

7.1 Introduzione

Ogni comportamento contrario alle disposizioni del Codice Etico verrà perseguito e sanzionato, in quanto contrario ai principi cui si ispira il CUEIM.

Le violazioni delle disposizioni del Codice Etico costituiscono lesione del rapporto fiduciario con il CUEIM ed integrano un illecito disciplinare: l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'instaurazione di un eventuale procedimento penale.

Eventuali provvedimenti sanzionatori per violazione del Codice saranno commisurati al tipo di violazione ed alle sue conseguenze per il CUEIM e saranno adottati nel rispetto della normativa applicabile e dei Contratti Collettivi Nazionali vigenti.

Con riferimento alle sanzioni applicabili ai dirigenti, dipendenti e collaboratori del CUEIM, si precisa che la commissione o il tentativo di commissione, dei reati di cui agli artt 24, 25, 25bis, 25ter, 25quater e 25quinques del Decreto Legislativo 231 (specificati nel paragrafo 1.5), costituisce illecito disciplinare grave. Per quanto concerne i lavoratori autonomi ed i terzi, la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice Etico potrà comportare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

7.2 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti o dai collaboratori che violassero le regole comportamentali o procedurali contenute nel presente Codice Etico, debbono essere intesi come illeciti disciplinari sanzionabili nel rispetto della normativa applicabile.

In particolare i lavoratori potranno incorrere nel rimprovero verbale o scritto, nella multa, nella sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, nel licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso, nel licenziamento o nella risoluzione del rapporto

senza preavviso.

La sanzione sarà irrogata dal Consiglio di Amministrazione su proposta degli Organi di Presidenza, previo parere non vincolante del Responsabile Etico.

7.3 Sanzioni nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione

Qualora violazioni delle previsioni del presente Codice Etico siano commesse da uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, il Responsabile Etico dovrà darne immediata comunicazione all'intero Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di CUEIM, esprimendo parere in merito alla gravità dell'infrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere anche del Collegio Sindacale, provvederà ad adottare le opportune iniziative e, nei casi di gravi infrazioni, convocherà l'Assemblea degli associati al fine di esporre a tale organo i fatti accertati e per adottare le deliberazioni ritenute necessarie. Il membro o i membri del Consiglio di Amministrazione della cui infrazione si discute saranno tenuti ad astenersi dalle relative deliberazioni.

Qualora le violazioni siano commesse da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione tale da impedire all'organo in questione di deliberare, il Responsabile Etico dovrà darne immediata comunicazione al Collegio Sindacale perché si attivi ai sensi di legge, convocando in particolare l'Assemblea degli associati per l'adozione delle misure necessarie.

7.4 Sanzioni nei confronti di terzi

Comportamenti messi in atto da terze parti in contrasto con quanto previsto dal presente Codice Etico potranno essere sanzionati con la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile e con la richiesta di risarcimento degli eventuali danni procurati.

8. RAPPORTI TRA IL CODICE ETICO E IL “MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO” EX DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

L'adozione di principi etici nella conduzione delle attività, costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo interno di CUEIM e, in particolare, nel sistema di controllo preventivo dei reati adottato dal CUEIM (Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001).

Una strategia basata sul principio di integrità morale permette, infatti, di stabilire un solido *standard* di condotta aziendale. Mentre l'adozione unicamente del principio di conformità alle leggi trova il suo fondamento nella necessità di evitare sanzioni legali, il principio di integrità morale aziendale si fonda sull'idea di autogoverno e di comportamento responsabile del *management* in conformità a principi e valori etici guida.

Il Codice Etico, pur potendo esistere in autonomia e prescindere dall'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo istituito ai sensi del Decreto Legislativo 231, viene comunemente ritenuto il “nocciolo duro” del Modello di

organizzazione, gestione e controllo stesso e comunque il punto di partenza per la sua redazione.

Il CUEIM reagisce comunque alle violazioni delle regole di condotta, anche se il comportamento del soggetto non integra gli estremi del reato, ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo, secondo i principi di cui al Decreto Legislativo 231.

9. DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Nella redazione del Codice Etico il CUEIM ha tenuto conto, pur nella specificità dell'attività svolta, di alcuni fondamentali documenti di riferimento, espressivi della *best practice* nazionale ed internazionale.

In particolare:

- *Position Paper* della Confederazione Europea degli Istituti di *Internal Auditors*: Il ruolo dell'*Internal auditor* nella prevenzione delle frodi (novembre 1999);
- Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1 dicembre 2000);
- Raccomandazione (2000) 10 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, sui codici di condotta per pubblici ufficiali;
- Business Principles for Countering Bribery, redatti da *Transparency International* e *Social Accountability International*;
- Regole di condotta della Camera di Commercio Internazionale per la lotta alla corruzione(ed. 1999);
- Linee-guida dell'O.C.S.E. per le Imprese Multinazionali (31 ottobre 2001);
- Linee-guida Confindustria ex art 6 Decreto Legislativo 231 (7 marzo 2002);
- Linee-guida ABI, ex art 6 Decreto Legislativo 231 (maggio 2002);
- Codice di comportamento ANCE, ex art 6 Decreto Legislativo 231 (luglio 2002);
- Codice di Comportamento e Linee guida per la certificazione ASSTRA (2003).
- Frignani A., Grosso P., Rossi G., "I modelli di organizzazione previsti dal D.lgs n.231/2001 sulla responsabilità degli enti", in *Le Società*, n. 2, 2002.